

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1 DEFINIZIONI, INTERPRETAZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Definizioni

Nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le "**Condizioni**") i seguenti termini con iniziale maiuscola avranno il significato di seguito riportato:

Per "**Contratto**" si intende il contratto vincolante applicabile tra EUROAPI e il FORNITORE in conformità alle presenti Condizioni, costituito da (i) l'Ordine di Acquisto accettato dal FORNITORE ai sensi del presente documento, (ii) le presenti Condizioni e (iii) tutti i documenti specificati, citati e/o allegati all'Ordine di Acquisto, o qualsiasi altro documento che incorpori espressamente le presenti Condizioni (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo – se del caso –, le Forniture, le Specifiche e le *Policies* Obbligatorie). In caso di conflitto, le presenti Condizioni prevarranno sul Contratto. Nel caso in cui le parti stipolino un contratto di fornitura separato, le parti convengono che, in caso di conflitto, tale contratto prevarrà sulle presenti Condizioni;

Per "**Controllata**" si intende, con riferimento a una determinata parte o ad un'altra entità, qualsiasi società o entità commerciale che, direttamente o indirettamente, controlla, è controllata da, o è sottoposta al controllo comune di entrambe le parti. Il termine "controlla", "controllata da" o "sotto il controllo comune di" indica il potere di esercitare un'influenza dominante nella direzione dell'amministrazione e delle politiche di tale società o entità commerciale, attraverso la disponibilità diretta o indiretta di più del cinquanta per cento (50%) dei titoli con diritto di voto, o in altro modo;

Per "**Diritti di IP Preesistenti**" si intendono tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale preesistenti alla data dell'Ordine di Acquisto, di cui una parte è titolare e che hanno avuto origine al di fuori del campo di applicazione del Contratto, senza dunque l'apporto di alcuna informazione ricevuta dall'altra parte nell'ambito del Contratto, o altresì che sono stati ceduti o concessi in licenza alla parte titolare da un soggetto terzo al di fuori dell'ambito del Contratto;

Per "**Diritti di proprietà intellettuale**" si intendono i diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi tipo, esistenti e riconosciuti in qualsiasi Paese, registrabili o non registrabili, compresi quelli derivanti da, o relativi a, brevetti (compresi i diritti su invenzioni brevettabili o non brevettabili, scoperte, know-how, segreti commerciali e altre informazioni riservate), design, marchi, nomi di dominio, banche dati, diritti d'autore nonché qualsiasi registrazione, utilizzo, rinnovo e/o estensione di tali diritti;

Per "**EUROAPI**" si intende una determinata società del Gruppo EUROAPI, la quale ordina al FORNITORE la fornitura della Merce e/o dei Servizi in conformità al relativo Ordine di Acquisto;

Per "**FORNITORE**" si intende ogni persona o società che stipula un contratto con EUROAPI al fine di fornire Merce e/o Servizi a quest'ultima.

Per "**Forniture**" si intendono tutte le consegne relative ai Servizi come specificate nel Contratto;

Per "**Gruppo EUROAPI**" si intende il gruppo di società formato da EUROAPI e da tutte le sue Controllate;

Per "**Informazioni Riservate**" si intende quanto definito nell'Articolo 14.2;

Per "**Merce**" si intendono i prodotti, i materiali, i liquidi, le attrezzature, la progettazione, il software e tutta la relativa documentazione che il FORNITORE deve consegnare a EUROAPI come specificato nel Contratto;

Per "**Ordine di Acquisto**" si intende l'ordine effettuato da EUROAPI attraverso il proprio modulo/modello d'ordine per la fornitura di Merce e/o Servizi da parte del FORNITORE, il quale, a seconda dei casi, comprende anche tutta la documentazione relativa all'ordine;

Per "**Policies Obbligatorie**" si intendono le politiche commerciali di EUROAPI, in particolare il Codice Etico, il Codice di Condotta dei Fornitori e l'Informativa sulla Privacy di EUROAPI, condivise con il FORNITORE attraverso il sito web di EUROAPI (<https://www.euroapi.com/en/investors/corporate-governance/business-ethics-and-compliance>) e/o attraverso il EUROAPI's SATI (*Digital Procurement Platform* - Piattaforma di Approvvigionamento Digitale), come di volta in volta aggiornati;

Per "**Servizi**" si intendono i servizi e/o tutte le Forniture che il FORNITORE eroga secondo quanto specificato nel Contratto;

Per "**Specifiche**" si intendono i requisiti tecnici o di altro tipo (se esistenti) relativi alla Merce e/o ai Servizi di cui al Contratto o altrimenti richiesti da EUROAPI al FORNITORE.

1.2 Interpretazione

Il riferimento ad una legge o ad una disposizione normativa deve essere inteso quale riferimento all'ultima versione modificata o aggiornata di tale legge o disposizione. Qualsiasi frase introdotta in particolare dai termini "incluso", "include", o da qualsiasi altra espressione analoga, deve essere interpretata come esemplificativa e non deve limitare il significato delle parole che precedono tali termini. A meno che il contesto non richieda diversamente, l'uso del singolare include il plurale e viceversa, inoltre, qualunque riferimento alla "scrittura" include anche i messaggi di posta elettronica.

1.3 Oggetto e ambito di applicazione

Le presenti Condizioni, unitamente al relativo Ordine di Acquisto e/o al Contratto, stabiliscono i termini e le condizioni per la fornitura di Servizi e/o la consegna della Merce da parte del FORNITORE a EUROAPI. Le presenti Condizioni si applicano e formano parte integrante di tutte le richieste di offerta, i preventivi, gli Ordini di Acquisto, con esclusione di altri eventuali termini e condizioni (generali) che (i) il FORNITORE cerca di imporre, incorporare, pretendere di applicare o che siano condivise a mezzo di qualunque comunicazione o documento emesso dal FORNITORE (indipendentemente dalla data di comunicazione a EUROAPI), o (ii) che siano applicabili per legge, prassi commerciale, consuetudine o negoziazione. La ricezione e/o l'accettazione incondizionata da parte di EUROAPI di (i) conferme d'ordine del FORNITORE che si discostino dall'Ordine di Acquisto e/o dal Contratto, (ii) consegne di Merce e/o Servizi, e/o (iii) pagamenti effettuati al FORNITORE, non comporta l'accettazione di EUROAPI dei termini e condizioni generali del FORNITORE. EUROAPI rifiuta espressamente l'applicabilità di altri termini e condizioni generali o clausole del FORNITORE diversi dalle Condizioni qui specificate, a meno che non siano stati esplicitamente accettati per iscritto da EUROAPI.

Quanto sopra si applica in ogni caso, anche se EUROAPI, pur essendo a conoscenza delle condizioni generali del FORNITORE, consente che la prestazione/consegna della Merce o dei Servizi avvenga senza riserve.

2 ORDINE DI ACQUISTO

2.1 Formalizzazione e accettazione dell'Ordine di Acquisto

L'Ordine di Acquisto costituisce un'offerta da parte di EUROAPI di acquistare la Merce e/o i Servizi dal FORNITORE in conformità alle presenti Condizioni e sarà vincolante per le parti al momento dell'accettazione del FORNITORE. L'Ordine di Acquisto e le presenti Condizioni si considerano accettati dal FORNITORE ove si verifichi per prima una o l'altra delle seguenti circostanze: (a) il FORNITORE rilascia un'accettazione scritta dell'Ordine di Acquisto; oppure (b) qualsiasi atto del FORNITORE volto all'adempimento di una qualsiasi parte dell'Ordine di Acquisto, momento in cui, e data in cui, il Contratto entrerà in vigore con efficacia tra le parti.

EUROAPI non avrà alcun obbligo di accettare la consegna, o di effettuare il pagamento, né avrà alcuna responsabilità al riguardo, della Merce o dei Servizi per i quali non sia stato correttamente emesso da EUROAPI stesso un Ordine di Acquisto. Le consegne relative alle forniture che non sono conformi ad un Ordine di Acquisto possono essere (a discrezione di EUROAPI) restituite al FORNITORE a spese e rischio di quest'ultimo.

Qualora entro 3 settimane dal ricevimento dell'Ordine di Acquisto quest'ultimo non viene accettato dal FORNITORE come sopra indicato, EUROAPI non sarà più vincolata al rispetto del predetto Ordine di Acquisto.

2.2 Modifica dell'Ordine

Eventuali modifiche da parte del FORNITORE alle Condizioni e/o all'Ordine di Acquisto e/o al Contratto hanno effetto e sono vincolanti esclusivamente se esplicitamente accettate per iscritto da EUROAPI.

3 PREZZI

3.1 Il FORNITORE consegnerà la Merce e/o eseguirà i Servizi a fronte del/i prezzo/i indicato/i nel Contratto. Se non espressamente stabilito e diversamente concordato per iscritto da EUROAPI, i prezzi sono (i) fissi e fermi, (ii) espressi nella valuta specificata nell'Ordine di Acquisto, (iii) al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto, e (iv) comprensivi di tutte le altre imposte, dazi, commissioni, tasse (compresi i diritti di licenza), oneri, nonché di tutti i costi di imballaggio, consegna e assicurazione (ove applicabili in base ai relativi Incoterms). Qualsiasi aumento del prezzo per qualsiasi motivo sarà soggetto al previo consenso scritto di EUROAPI.

Se l'oggetto dei Servizi è il completamento di un lavoro il cui risultato è coperto da diritti di proprietà intellettuale, il prezzo includerà anche il trasferimento di tali diritti, come previsto dall'Articolo 15.

3.2 Dopo l'avviamento di un Ordine di Acquisto, gli aumenti di prezzo e il peggioramento delle condizioni di vendita potranno applicarsi solo con l'espresso consenso scritto di EUROAPI. Al fine di evitare qualsiasi dubbio e/o equivoco, eventuali disposizioni relative all'aumento dei prezzi in uno qualsiasi dei termini del FORNITORE non si applicano ai rapporti commerciali tra EUROAPI e il FORNITORE.

4 FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

4.1 Fatturazione

Se la Merce e i Servizi sono stati consegnati a EUROAPI, il pagamento sarà effettuato da EUROAPI al FORNITORE solamente per la Merce e i Servizi che sono pienamente conformi al Contratto. Le fatture, conformi al formato richiesto da EUROAPI, saranno emesse dal FORNITORE a EUROAPI il giorno dopo la, o in qualsiasi data successiva alla, data di consegna della Merce, o dopo l'esecuzione del Servizio e l'accettazione da parte di EUROAPI delle Forniture, salvo diversa disposizione di legge o diverso accordo tra le parti. EUROAPI si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi fattura non valida, che non includa tutti i riferimenti legali o contrattuali e, pertanto, di restituire tali fatture al FORNITORE.

4.2 Modalità di pagamento

EUROAPI pagherà il FORNITORE a mezzo di bonifico bancario, utilizzando le coordinate del conto corrente che il FORNITORE ha precedentemente comunicato, entro sessanta (60) giorni a partire dalla data di emissione della fattura, a condizione che la fattura sia corretta e non sia oggetto di contestazione e salvo diversa disposizione di legge o diverso accordo tra le parti. Gli interessi saranno dovuti in relazione a qualsiasi ritardo nel pagamento e saranno calcolati su base giornaliera, al tasso minimo consentito dalla legge, fino al completo pagamento di tutti gli importi in sospeso. In caso di contestazione di una fattura, il FORNITORE non ha il diritto di sospendere le proprie prestazioni e differire i propri obblighi.

5 CONSEGNA, ACCETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

5.1 Termini di consegna

Il FORNITORE è tenuto a consegnare la Merce o ad eseguire i Servizi entro i termini indicati nell'Ordine di Acquisto e nel Contratto. In caso contrario, EUROAPI si riserva il diritto di rifiutare la Merce e/o i Servizi. I termini di consegna saranno essenziali in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi del FORNITORE ai sensi del Contratto. Il FORNITORE garantisce che fornirà senza ritardi e interruzioni la Merce e/o i Servizi. Il FORNITORE dovrà notificare immediatamente a EUROAPI qualsiasi ritardo prevedibile. Nel caso in cui la consegna della Merce o l'esecuzione del/i Servizio/i sia ritardata rispetto alle date di consegna o di esecuzione e rispetto alle scadenze stabilite nel Contratto, EUROAPI avrà il diritto di addebitare al FORNITORE l'importo del due per cento (2%) per ogni settimana di ritardo, calcolato sull'importo totale come definito ai sensi del Contratto, tasse escluse, con un tetto massimo del dieci per cento (10%) di tale importo. Tali penali non costituiscono una liquidazione definitiva del danno e non limitano in alcun modo il diritto di EUROAPI di essere risarcita per le perdite subite a causa di tale ritardo. EUROAPI si riserva il diritto, in caso di mancato rispetto della data di consegna della Merce o del termine di esecuzione dei Servizi stabilito ai sensi del Contratto, di risolvere automaticamente il Contratto. In caso di consegna parziale della Merce e/o di esecuzione parziale del Servizio, EUROAPI si riserva il diritto di risolvere il Contratto, trattenendo la Merce già consegnata o la parte dei Servizi già eseguita dietro pagamento della parte di prezzo corrispondente.

5.2 Accettazione della Merce e/o dei Servizi

Ogni consegna di Merce e/o Servizi sarà soggetta ad accettazione provvisoria e/o definitiva da parte di EUROAPI, al fine di verificarne la conformità con l'Ordine di Acquisto e con il Contratto.

5.3 Esecuzione del Contratto - Merce

5.3.1 Spedizione. La Merce sarà spedita con la cura necessaria a garantirne la protezione, in conformità alle norme e agli usi vigenti. Il FORNITORE redigerà e allegherà alla spedizione i vari documenti necessari, in particolare i documenti necessari per le operazioni di

sdoganamento all'esportazione. Salvo diverso accordo esplicito contenuto nell'Ordine di Acquisto, la Merce sarà consegnata secondo l'Incoterm DAP (Delivered at place) a destinazione concordata per le consegne provenienti dall'Unione Europea (Incoterm ICC, 2020).

5.3.2 Imballaggio. Il FORNITORE, a fini della tutela ambientale, cercherà di migliorare gli imballaggi, ove possibile utilizzando involucri minimi, riciclabili, nonché materiali a loro volta riciclati. Il FORNITORE dovrà garantire che l'imballaggio sia conforme a tutti i requisiti previsti dalla legge applicabile. Il FORNITORE dovrà imballare ed etichettare la Merce in modo idoneo al trasporto e allo stoccaggio, così da consentire alla Merce di giungere a destinazione in buone condizioni. Gli imballaggi costosi e riutilizzabili saranno ritirati dal FORNITORE senza alcun costo aggiuntivo per EUROAPI.

5.3.3 Quantità. La quantità di Merce specificata nel Contratto non può essere modificata senza il preventivo consenso scritto di EUROAPI.

5.3.4 Documenti. Il FORNITORE fornirà tempestivamente a EUROAPI (copie di) tutte le autorizzazioni, i documenti, le informazioni, le specifiche e le istruzioni necessari per il trasporto, l'uso, il trattamento, il processo e lo stoccaggio della Merce in modo sicuro e corretto e, se del caso, dei Servizi, nonché tutti i certificati di analisi/conformità come abitualmente forniti, in conformità a tutte le leggi (inter)nazionali applicabili.

5.3.5 Garanzie. Il FORNITORE dovrà garantire che la Merce:

- (i) sia correttamente funzionante,
- (ii) sia conforme alle Specifiche, alla descrizione e ai requisiti concordati nel Contratto,
- (iii) sia nuova e composta da buoni materiali e buona fattura,
- (iv) sia di qualità soddisfacente e sia priva di qualsiasi difetto (compresi i difetti di progettazione, relativi ai materiale e alla lavorazione), non sia soggetta a vincoli e gravami, pegno o diritti di ritenzione e, nel caso in cui la Merce comprenda hardware e/o software, tali software e/o hardware, nonché qualsiasi loro aggiornamento, non contengano alcun virus informatico o codice che possa essere dannoso o disabilitante per i sistemi informatici esistenti di EUROAPI;
- (v) sia idonea e adatta allo scopo previsto, e
- (vi) rispetti tutti i requisiti di legge e normativi applicabili relativi alla produzione, all'etichettatura, all'imballaggio, allo stoccaggio, al trasporto e alla consegna della Merce.

5.3.6 L'ispezione, il collaudo, l'accettazione o il pagamento non liberano il FORNITORE dai suoi obblighi e dalle garanzie dallo stesso prestate.

5.3.7 Obblighi di rimedio del FORNITORE. Nel caso in cui la Merce:

- (a) non sia conforme a quanto stabilito nel Contratto, e/o
- (b) sia consegnata irragionevolmente prima o dopo il termine di consegna concordato, e/o
- (c) non sia stata consegnata nel volume e/o nella quantità concordata, e/o
- (d) sia stata consegnata con un imballaggio inadeguato o danneggiato e/o
- (e) presenti altri difetti,

EUROAPI può, a sua discrezione, indipendentemente dal fatto che il titolo di proprietà della Merce sia passato o meno, e senza limitare alcuno degli altri diritti o rimedi legali e contrattuali previsti a favore di EUROAPI, compreso il suo diritto al risarcimento delle perdite e dei danni subiti a causa della non conformità della Merce del FORNITORE:

- (i) rifiutare la Merce (in tutto o in parte) e restituirla al FORNITORE a rischio e spese del FORNITORE stesso; e/o
- (ii) richiedere al FORNITORE di riparare o sostituire prontamente tutta la Merce presso il luogo di consegna o presso la sede del FORNITORE, a seconda di quanto richiesto da EUROAPI, o di rimborsare a EUROAPI gli importi pagati in relazione alla Merce che non corrisponde a quanto stabilito nel Contratto (resta inteso che la Merce riparata o sostituita sarà a sua volta soggetta agli obblighi previsti dal Contratto); se il Fornitore non adempie ai suddetti obblighi entro il periodo di tempo ragionevolmente stabilito da EUROAPI, quest'ultima avrà il diritto di porre autonomamente rimedio al difetto a spese del Fornitore; e/o
- (iii) richiedere al FORNITORE, in caso di consegna errata, di rimborsare prontamente ad EUROAPI qualsiasi costo e spesa (inclusi, ma non solo, gli oneri di trasporto, sdoganamento, dazio e stoccaggio) sostenuto dalla stessa per eseguire la consegna presso il corretto luogo così come specificato nel Contratto o successivamente comunicato per iscritto da EUROAPI; e/o
- (iv) acquistare altrove la Merce che sia, per quanto possibile, conforme al Contratto (e qualsiasi spesa aggiuntiva sostenuta per tale ragione dovrà essere pagata dal FORNITORE a EUROAPI su richiesta di quest'ultima), a condizione che prima di esercitare tale diritto EUROAPI consenta ragionevolmente al FORNITORE di provvedere alla sostituzione della Merce rifiutata con merce conforme al Contratto; e/o
- (v) chiedere il risarcimento di qualsiasi altro costo, perdita o spesa sostenuta da EUROAPI che sia in qualche modo attribuibile al mancato adempimento da parte del FORNITORE dei suoi obblighi ai sensi del Contratto, e/o
- (vi) risolvere immediatamente, in tutto o in parte, l'Ordine di Acquisto e/o il Contratto.

5.3.8 I diritti di EUROAPI specificati nell'Articolo 5.3.7 di cui sopra saranno esercitabili da EUROAPI entro un periodo di dodici (12) mesi o, se la legge applicabile prevede un termine più lungo, a seconda dei casi, entro tale termine maggiore, dalla data di accettazione o dalla data di primo utilizzo operativo, se successiva. La Merce o le parti della Merce che sono state riparate o sostituite saranno oggetto di garanzia per un ulteriore periodo di dodici (12) mesi o, se la legge applicabile prevede un termine più lungo, a seconda dei casi, per tale periodo maggiore, a partire dalla data di riparazione o sostituzione. Se richiesto, il FORNITORE dovrà, per quanto possibile, lasciare tale Merce in uso gratuito presso l'utente fino a quando lo stesso non avrà consegnato la Merce in sostituzione. Il periodo di garanzia sarà prolungato in relazione al periodo di tempo in cui EUROAPI non ha potuto utilizzare la Merce per causa imputabile al FORNITORE.

5.3.9 In caso di rifiuto (totale o parziale) ai sensi del precedente Articolo 5.3.7, EUROAPI comunicherà tale rifiuto per iscritto al FORNITORE e l'obbligo di pagamento in relazione a tale consegna sarà immediatamente sospeso.

5. 4. Esecuzione del Contratto - Servizi

5.4.1 Garanzie. Il FORNITORE dovrà garantire che i Servizi, nonché i risultati dei Servizi stessi, siano di buona e soddisfacente qualità. Il FORNITORE eseguirà i Servizi in conformità a:

- i. pratiche corrette, sicure e professionali, secondo lo stato dell'arte,
- ii. le caratteristiche, le Forniture, le Specifiche, la descrizione e i requisiti concordati nel Contratto,
- iii. le norme di settore vigenti e gli standard più elevati esistenti nel settore del

FORNITORE,

- iv. tutte le abilità, velocità e cure dovute,
- v. l'utilizzo di materiali adeguati e ben mantenuti nonché l'impiego ai sensi di legge di personale sufficientemente qualificato e preparato.

5.4.2 Il **FORNITORE** dovrà informare adeguatamente e tempestivamente EUROAPI di qualsiasi uso o trattamento speciale relativo ai Servizi.

5.4.3 Regole applicabili in caso di attività presso il sito

- (a) **Obblighi generali del FORNITORE.** Se una qualsiasi parte dei Servizi descritti nell'Ordine di Acquisto o nel Contratto deve essere eseguita dal personale del FORNITORE o da subfornitori, all'interno o in prossimità di un sito di proprietà o gestito da EUROAPI, dalle sue Controllate o dai suoi clienti ("**Locali di EUROAPI**"), il FORNITORE dichiara e garantisce che lui e i suoi subfornitori dovranno:
 - (i) rispettare tutte le istruzioni ricevute da EUROAPI, comprese quelle relative all'accesso, all'igiene, alla sicurezza e alle misure a tutela dell'ambientale;
 - (ii) non interrompere le operazioni commerciali quotidiane; e
 - (iii) informare immediatamente EUROAPI di qualsiasi evento che possa generare un rischio per l'ambiente, la salute e/o la sicurezza del personale di EUROAPI e/o per le attrezzature presenti nei Locali di EUROAPI.
- (b) In caso di violazione da parte del FORNITORE di uno qualsiasi dei suoi obblighi previsti ai sensi del presente Articolo 5.4.3, EUROAPI potrà, a sua esclusiva discrezione e senza pregiudizio per qualsiasi altro diritto di cui possa disporre ai sensi delle presenti Condizioni o per legge, (i) richiedere l'immediato allontanamento del personale del FORNITORE o del suo subfornitore presente nei Locali di EUROAPI; (ii) risolvere immediatamente, in tutto o in parte, l'Ordine di Acquisto e/o il Contratto.

5.4. Solo la conferma scritta di EUROAPI dell'accettazione delle Forniture e dei Servizi costituirà l'accettazione dei Servizi eseguiti.

5.4.5 EUROAPI, durante l'esecuzione dei Servizi, avrà il diritto di sospendere qualsiasi pagamento relativo ai Servizi se l'esecuzione non risulta qualitativamente conforme a quanto stabilito nel Contratto o se l'esecuzione è stata ritardata. Tale diritto non pregiudica il diritto di EUROAPI di risolvere il Contratto nonché qualsiasi altro diritto di cui la stessa possa disporre.

5.4.6 Obblighi di rimedio del FORNITORE. Se i Servizi non sono conformi a quanto stabilito nel Contratto, EUROAPI avrà il diritto, a sua discrezione, indipendentemente dal fatto che i Servizi siano stati accettati o meno, e senza limitare alcun altro diritto o rimedio di EUROAPI, compreso il diritto al risarcimento delle perdite e dei danni subiti a causa della non conformità dei Servizi prestati dal FORNITORE:

- i. di rifiutarsi di accettare qualsiasi prestazione successiva dei Servizi che il FORNITORE tenta di effettuare, e/o
- ii. di farsi rimborsare dal FORNITORE qualsiasi somma precedentemente pagata da in relazione ai Servizi interessati, e/o
- iii. di acquistare altrove Servizi che, per quanto possibile, siano conformi al Contratto; resta inteso che qualsiasi spesa aggiuntiva sostenuta in tal senso sarà sostenuta dal FORNITORE, a condizione che, prima di esercitare tale diritto di acquistare i Servizi da un terzo fornitore, EUROAPI dia al FORNITORE l'opportunità di sostituire tali Servizi con Servizi conformi al Contratto, e/o

- iv. di richiedere il risarcimento di qualsiasi altro costo, perdita o spesa sostenuta da EUROAPI che sia in qualche modo attribuibile al mancato adempimento da parte del FORNITORE dei propri obblighi ai sensi del Contratto, e/o
- v. di risolvere immediatamente, in tutto o in parte, l'Ordine di Acquisto e/o il Contratto.

5.5 Le garanzie e i rimedi specificati negli articoli 5.4, 5.5 e 15.3 si aggiungono e non sostituiscono le garanzie o le disposizioni previste ai sensi di legge, le quali inoltre si estendono ai clienti di EUROAPI.

5.6 I reclami di EUROAPI nei confronti del FORNITORE sono validi anche se la Merce difettosa è stata combinata con un altro prodotto o sia stata ulteriormente modificata in qualsiasi altro modo da EUROAPI, dal cliente di EUROAPI o da una terza parte, ad esempio tramite incorporazione, montaggio o installazione.

6 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ E DEI RISCHI

La proprietà della Merce passerà in capo a EUROAPI al momento della consegna, nel luogo indicato nel Contratto. Tuttavia, se EUROAPI paga la Merce prima della consegna, la proprietà passa a EUROAPI al momento del pagamento. Il rischio sui Prodotti passerà a EUROAPI in conformità agli Incoterms concordati. La proprietà delle Forniture dei Servizi passerà a EUROAPI al momento della realizzazione delle Forniture stesse. Né il pagamento da parte di EUROAPI, né il passaggio della proprietà, né il passaggio del rischio della Merce o dei Servizi a EUROAPI saranno considerati come accettazione della Merce o dei Servizi. Il FORNITORE garantisce espressamente di avere un titolo valido e alienabile relativamente alla Merce e alle Forniture dei Servizi erogati, compreso il diritto di concedere a EUROAPI il/i Diritto/i di Proprietà Intellettuale ai sensi dell'Articolo 15.

7 COMPLIANCE

7.1 Il FORNITORE si attiene e si atterrà durante la durata del Contratto a:

- i. tutte le leggi, le norme e i regolamenti (inter)nazionali, gli standard e gli ordini applicabili in relazione all'esecuzione del Contratto, comprese tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili in materia di commercio internazionale, lavoro, come gli embarghi, il controllo delle importazioni e delle esportazioni e gli elenchi dei soggetti sanzionati,
- ii. tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di salute, sicurezza e ambiente.
- iii. le *Policies* Obbligatorie,
- iv. tutti i regolamenti relativi alla protezione dell'ambiente e, ove applicabili, tutte le indicazioni o le informazioni relative all'*Installations Classées pour la Protection de l'Environnement* (ICPE) (impianti che richiedono la valutazione dell'impatto ambientale), e
- v. il regolamento REACH (regolamento n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 e il regolamento CLP (regolamento n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008) e successive modifiche, per quanto riguarda le sostanze chimiche contenute nella Merce e nei prodotti forniti/consegnati/utilizzati ai sensi dell'Ordine di Acquisto e del Contratto; il FORNITORE fornirà a EUROAPI prova di tale conformità.

7.2 Il FORNITORE è in possesso di tutte le autorizzazioni, i permessi, le dichiarazioni dell'utente finale e qualsiasi altro documento richiesto dalla legge applicabile nel Paese di origine, di transito e di destinazione, per adempiere ai suoi obblighi in virtù del presente documento, e comunicherà immediatamente a EUROAPI qualsiasi restrizione legale di cui venga a conoscenza.

8 RESPONSABILITÀ E INDENNIZZO

8.1 Indennizzo. Il FORNITORE sarà responsabile e manterrà indenni EUROAPI e le società del Gruppo EUROAPI e i loro direttori e dipendenti ("**Parti Indennizzate**"), da qualsiasi costo e danno effettivo o potenziale (compresi quelli derivanti da condanne, ovvero in particolare gli onorari di avvocati e consulenti, i risarcimenti e tutti i costi accessori), qualsiasi perdita, infortunio/morte, costi e reclami subiti o avanzati nei confronti delle Parti Indennizzate o di qualsiasi terza parte, derivanti da o connessi a (i) il Contratto, (ii) l'uso e/o la vendita della Merce del FORNITORE da parte delle Parti Indennizzate o di terzi, (iii) l'esecuzione dei Servizi, (iv) l'impiego dei Servizi del FORNITORE da parte delle Parti Indennizzate o di terzi, (v) qualsiasi violazione da parte del FORNITORE dei suoi obblighi ai sensi del presente documento e/o del Contratto e/o di qualsiasi obbligo di legge e/o (vi) qualsiasi atto o omissione o negligenza dei dipendenti, agenti, fornitori o subfornitori del FORNITORE, e/o (vii) qualsiasi violazione o presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale connessi alla Merce o i Servizi, o relativi agli stessi; salvo che ciò sia causato da dolo o colpa grave di EUROAPI.

8.2 Il FORNITORE è pienamente responsabile del corretto e tempestivo pagamento di tutte le imposte e tasse dovute in relazione all'esecuzione del Contratto e terrà indenni le Parti Indennizzate da tutte le richieste, i danni e le eventuali pretese di terzi, relativi ai suoi obblighi in materia fiscale.

8.3 Limitazione di responsabilità. IN NESSUN CASO EUROAPI SARÀ RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI INDIRETTI (COMPRESI EVENTUALI MANCATI GUADAGNI, MANCATI PROFITTI O ALTRI DANNI CONSEGUENTI, SPECIALI, PUNITIVI O INCIDENTALI) DERIVANTI DAL CONTRATTO O IN RELAZIONE AD ESSO, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE EUROAPI SIA STATA INFORMATA O MENO DELLA POSSIBILE ESISTENZA DI TALI DANNI.

9 ASSICURAZIONE

9.1 Il FORNITORE dichiara di aver stipulato le polizze assicurative necessarie a coprire le conseguenze finanziarie derivanti dalle responsabilità assunte durante l'esecuzione del Contratto e che possono derivare da eventuali lesioni fisiche, danni materiali e immateriali e perdite, dirette e/o indirette, che possono verificarsi a causa o durante l'esecuzione del Contratto. La copertura assicurativa o il mancato mantenimento dell'assicurazione non esonererà né limita in alcun modo la responsabilità del FORNITORE per la Merce consegnata e i Servizi prestati a EUROAPI.

9.2 Il FORNITORE si impegna inoltre a fornire, su semplice richiesta di EUROAPI, i certificati delle polizze assicurative che ha stipulato ai sensi del presente Articolo 9 e a comunicare a EUROAPI qualsiasi modifica che possa essere apportata agli articoli in essi contenuti, nonché il verificarsi della sospensione o cessazione delle garanzie. Tale assicurazione deve essere mantenuta per l'intera durata dell'esecuzione del Contratto.

10 FORZA MAGGIORE

10.1 Eventi di Forza maggiore. EUROAPI e il FORNITORE non saranno responsabili per violazioni o ritardi nell'adempimento delle loro obbligazioni, potenzialmente dovuti a un evento al di fuori del controllo e non derivante da atti di loro negligenza, che per sua natura non poteva essere previsto o, se poteva essere previsto, è risultato inevitabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo, tali eventi possono includere pandemie, epidemie, disastri

naturali, embarghi, esplosioni, sommosse, guerre o atti di terrorismo) ("**Forza Maggiore**"). Il semplice ritardo nella fornitura di materiali, di manodopera o dei servizi pubblici, il verificarsi di uno sciopero, o di un attacco informatico non saranno considerati eventi di Forza Maggiore.

10.2 Notifica. La parte che subisce una causa di Forza Maggiore dovrà provvedere alla relativa notifica all'altra parte per iscritto non appena ragionevolmente possibile, specificando la causa dell'evento, gli obblighi e condizioni previsti dall'Ordine di Acquisto e dal Contratto che risultano interessati dall'evento, nonché una stima in buona fede del tempo necessario per ripristinare le condizioni antecedenti all'evento medesimo.

10.3 Attenuazione. La parte che invochi una causa di Forza Maggiore sarà tenuta a rimuovere le condizioni che impediscono l'adempimento delle proprie obbligazioni secondo ragionevole diligenza e non avrà, dunque, diritto di sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni per un tempo non superiore a quanto necessario a rimuovere l'evento di Forza Maggiore. Ciascuna parte sarà tenuta, applicando il maggiore impegno possibile, a mitigare gli effetti di tale evento di Forza Maggiore, provvedendo a riprendere il pieno adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente documento. In ogni caso, è fatto salvo il diritto di EUROAPI di acquistare merce e/o servizi simili da terzi o intraprendere qualsiasi azione per preservare i propri interessi durante il periodo in cui il FORNITORE non è in grado di adempiere ai propri obblighi. Le quantità di merce e/o servizi interessati saranno escluse dal calcolo di qualsiasi volume concordato (minimo) specificato nel Contratto.

10.4 Obblighi sussistenti. Fatta eccezione per gli impegni identificati tramite la notifica dell'evento di Forza Maggiore di cui al paragrafo 10.2, la parte colpita dall'evento di Forza Maggiore non sarà sollevata dalla responsabilità di adempiere pienamente a tutti gli altri impegni previsti dall'Ordine di Acquisto e dalle presenti Condizioni. La parte colpita dovrà fare del suo meglio per mitigare gli effetti della Forza Maggiore e le parti riprenderanno immediatamente l'adempimento dei loro obblighi non appena l'evento di Forza Maggiore cesserà.

10.5 Diritti di risoluzione. Se l'evento di Forza Maggiore si protrae per un periodo superiore a sessanta (60) giorni dalla data della notifica dell'evento di Forza Maggiore stesso, la parte non colpita avrà il diritto, a sua esclusiva discrezione, di annullare l'Ordine di Acquisto e dichiarare il Contratto risolto, in tutto o in parte. Per maggiore chiarezza, ciascuna parte dovrà sostenere i costi e le spese in cui sia incorsa a causa dell'evento di Forza Maggiore.

11 MODIFICHE CONTROLLATE

Qualsiasi modifica e/o miglioramento, relativo alla Merce e/o alle prestazioni dei Servizi, compresi i processi di produzione, le materie (prime) (compresa la fonte di approvvigionamento) e/o qualsiasi altra modifica che possa avere un impatto sulle specifiche della Merce e/o dei Servizi, richiede la preventiva approvazione scritta di EUROAPI. A tale scopo, il FORNITORE provvederà ad informare EUROAPI con largo anticipo di tali modifiche; resta inteso, in ogni caso, che il Fornitore consentirà a EUROAPI di effettuare controlli e verifiche sulla Merce oggetto delle modifiche. EUROAPI si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di annullare l'Ordine di Acquisto e risolvere il Contratto, qualora le modifiche apportate comportino la violazione di requisiti normativi applicabili alla Merce e/o ai Servizi tali da renderli inutilizzabili.

12 TRASFERIMENTO - CESSIONE - SUBAPPALTO - CAMBIO DI CONTROLLO

DEL FORNITORE

12.1 Cessione. Il FORNITORE non potrà cedere o trasferire, in tutto o in parte, i propri diritti, interessi o obblighi previsti ai sensi del presente documento senza il preventivo consenso scritto di EUROAPI. In caso di cessione e trasferimento, il FORNITORE rimarrà responsabile in solido con il cessionario/assegnatario per tutti gli obblighi derivanti o correlati all'Ordine di Acquisto, al Contratto o alle presenti Condizioni. EUROAPI può cedere o trasferire liberamente qualsiasi suo diritto, interesse o obbligo derivanti dall'Ordine di Acquisto e/o dal Contratto.

12.2 Subappalto. Il FORNITORE non è autorizzato a subappaltare, né in tutto né in parte, le proprie prestazioni, come previste ai sensi dal presente documento, senza il previo consenso scritto di EUROAPI. In caso di subappalto, il FORNITORE rimarrà responsabile in solido con il subappaltatore per tutti gli obblighi derivanti o correlati all'Ordine di Acquisto, al Contratto e alle presenti Condizioni. Per maggiore chiarezza, il FORNITORE dovrà garantire che tutti gli obblighi previsti a suo carico siano inclusi negli accordi con i suoi subappaltatori, a condizioni non meno rigorose di quelle che il FORNITORE si è impegnato a rispettare.

13 RISOLUZIONE

Diritto di risoluzione.

13.1 in caso di violazione del Contratto da parte del FORNITORE, quest'ultimo sarà tenuto a porvi rimedio, ove possibile, entro quindici (15) giorni dal ricevimento di apposita diffida da parte di EUROAPI e, una volta scaduto il termine, EUROAPI avrà il diritto di risolvere immediatamente il Contratto informando per iscritto il FORNITORE.

13.2 Il Contratto può essere risolto di diritto, in tutto o in parte, immediatamente e senza preavviso, mediante semplice lettera raccomandata o certificata o messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, da parte di EUROAPI, senza pregiudizio per qualsiasi richiesta di risarcimento danni e senza che sia previsto alcun risarcimento o indennizzo al FORNITORE, nei seguenti casi:

- i. ripetuti ritardi del FORNITORE,
- ii. ai sensi degli Articoli 5.1, 5.3.7(vi), 5.4.3(b)(ii), 5.4.6 o 10.5,
- iii. trasferimento o subappalto totale o parziale del Contratto, o cambio di controllo del FORNITORE, senza il preventivo consenso scritto di EUROAPI,
- iv. ove il FORNITORE commetta una violazione sostanziale del Contratto a cui non ha posto rimedio in conformità con l'Articolo 13.1,
- v. inosservanza da parte del FORNITORE dell'Articolo 7,
- vi. nei casi specificati in relazione alle modifiche controllate ai sensi dell'articolo 11, o
- vii. se consentito dalla legge applicabile, nel caso in cui il FORNITORE sia stato dichiarato fallito, sia in stato di liquidazione, abbia cessato o sospeso la totalità o una parte sostanziale della propria attività, sia oggetto di un'ordinanza del Tribunale o di un piano legale preventivo di liquidazione.

13.3 Conseguenze della risoluzione.

- i. A partire dalla data di risoluzione, il FORNITORE non utilizzerà per alcuno scopo i Diritti di Proprietà Intellettuale di proprietà di EUROAPI.
- ii. Entro 7 giorni, o come altrimenti concordato tra le parti, dalla risoluzione del Contratto avvenuta per uno qualsiasi dei motivi di cui sopra, il FORNITORE dovrà, secondo le istruzioni scritte di EUROAPI, consegnare o disporre in altro modo di tutte le Informazioni Riservate e di proprietà di EUROAPI, nonchè dei materiali in suo

- possesso o a sua disposizione.
- iii. Dopo tale risoluzione, EUROAPI può restituire la Merce ricevuta, in tutto o in parte, dietro rimborso e nuovo trasferimento della proprietà al FORNITORE.

13.4 Nessuna esenzione dagli obblighi. La risoluzione o la scadenza del presente Contratto non solleva le parti da alcuna responsabilità o azione maturata prima di tale risoluzione o scadenza. Un prezzo equo e ragionevole sarà pagato per tutta la Merce e/o Servizi in corso che sono stati consegnati a EUROAPI e risultano conformi ai requisiti del presente Contratto.

13.5 Diritti e obblighi. La scadenza, la risoluzione o l'annullamento del Contratto non pregiudicherà alcun diritto o obbligo che espressamente, o per sua natura, sopravviva a tale scadenza, risoluzione o annullamento, comprese le dichiarazioni, le garanzie, gli obblighi di riservatezza, i diritti di proprietà intellettuale e i diritti maturati da ciascuna parte.

14 RISERVATEZZA

14.1 Termini di riservatezza. Le parti adotteranno tutte le misure ragionevolmente necessarie per mantenere la massima riservatezza sulle Informazioni Riservate dell'altra parte e non utilizzeranno tali Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli espressamente indicati nelle presenti Condizioni e/o nel Contratto, né una delle parti divulgherà a terzi le Informazioni Riservate appartenenti all'altra parte senza il relativo previo consenso scritto, per tutta la durata del Contratto e per i 7 (sette) anni successivi al termine dello stesso; ciò salvo che tali Informazioni Riservate non siano considerate un segreto commerciale ai sensi della legge applicabile, in tale eventualità l'obbligo di riservatezza rimarrà in vigore a tempo indeterminato finché le Informazioni Riservate continueranno ad essere considerate un segreto commerciale. Su richiesta scritta della Parte Divulgatrice, la Parte Ricevente dovrà distruggere o restituire tutte le Informazioni Riservate appartenenti alla Parte Divulgatrice entro e non oltre sessanta (60) giorni da tale richiesta; ciascuna parte potrà comunque conservare una copia delle Informazioni Riservate dell'altra parte esclusivamente per fini legali o amministrativi.

14.2. Per "**Informazioni Riservate**" si intende qualsiasi informazione non pubblica fornita da una parte (la "**Parte Divulgatrice**"), o per conto di essa, all'altra (la "**Parte Ricevente**") ai sensi delle presenti Condizioni o in relazione ad esse, che sia identificata dalla Parte Divulgatrice come confidenziale o di proprietà o che sia ragionevolmente identificabile dalla Parte Ricevente, durante la divulgazione dell'informazione stessa, come confidenziale, ad eccezione di qualsiasi informazione che (i) sia stata pubblicata o sia divenuta di dominio pubblico non a causa della violazione delle presenti Condizioni da parte della Parte Ricevente; (ii) fosse nota alla Parte Ricevente prima della data di divulgazione, come dimostrato dai registri scritti della Parte Ricevente; (iii) sia divulgata alla Parte Ricevente da una terza parte che abbia il diritto di effettuare tale divulgazione; o (iv) venga sviluppata dalla Parte Ricevente indipendentemente dal Contratto. La Parte Ricevente può divulgare le Informazioni riservate appartenenti alla Parte Divulgatrice solo nel caso in cui ciò le sia imposto dalla legge applicabile o richiesto dall'autorità competente ("**Conformità legale**"), a condizione che la Parte Ricevente dia alla Parte Divulgatrice una ragionevole opportunità di opporsi, limitare o richiedere un trattamento riservato in relazione a tale divulgazione. Le informazioni divulgate per ragioni di Conformità Legale saranno comunque considerate Informazioni Riservate e saranno soggette alle tutele di cui alla presente disposizione.

14.3 Danno irreparabile. Ciascuna parte riconosce e concorda che qualsiasi uso o divulgazione delle Informazioni Riservate in violazione delle presenti Condizioni causerà alla

parte che le ha divulgate un danno irreparabile per il quale potrebbe non esistere un rimedio legale adeguato e, pertanto, darà diritto a tale parte di chiedere un provvedimento a qualsiasi Tribunale competente.

14.4 Accordo di riservatezza separato. Nel caso in cui le parti abbiano concluso o concludano in futuro un accordo di riservatezza separato riguardante l'oggetto del Contratto, le disposizioni dell'accordo di riservatezza prevalgono sulle disposizioni di riservatezza di cui sopra.

15 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

15.1 Diritti di IP Preesistenti. Ciascuna parte rimarrà proprietaria dei propri Diritti di IP Preesistenti e, con il presente documento, concede all'altra parte una licenza per l'utilizzo di tali Diritti di IP Preesistenti nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione dei propri obblighi ai sensi dell'Ordine di Acquisto e del Contratto ovvero per lo sfruttamento dei diritti sulla Merce o sui Servizi forniti ai sensi dello stesso, o sulle Forniture che ne derivano.

15.2 Proprietà Intellettuale Acquisita. Le parti convengono e riconoscono che tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi alle Forniture, derivanti dalla Merce e dall'esecuzione dei Servizi ai sensi dell'Ordine di Acquisto e del Contratto, comprese tutte le relative implementazioni o modifiche ("**Proprietà Intellettuale Acquisita**"), apparterranno a EUROAPI, indipendentemente dalla loro forma, natura o stato di completamento. Di conseguenza, con il presente documento il FORNITORE cede e si impegna a cedere a EUROAPI tutti i diritti, i titoli e gli interessi relativi alla Proprietà Intellettuale Acquisita, nonché si impegna a predisporre tutta la documentazione necessaria per perfezionare tale cessione. Nel caso in cui il FORNITORE non possieda tutti i diritti relativi alla Proprietà Intellettuale Acquisita, o nel caso in cui siano necessari i diritti di terzi per l'utilizzo o lo sfruttamento della Proprietà Intellettuale Acquisita, il FORNITORE dovrà procurarsi, a sue esclusive spese, il diritto e la licenza a favore EUROAPI di utilizzare tutti questi diritti. Tale trasferimento o licenza, che si applica in tutti i Paesi, avrà effetto per l'intera durata della protezione dei suddetti diritti in conformità alle disposizioni di legge in vigore. Resta inteso che il prezzo specificato nel Contratto include tutti i costi di trasferimento a EUROAPI di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale di cui al presente Articolo 15.

15.3 Garanzia per la Proprietà Intellettuale. Il FORNITORE garantisce che la Merce venduta e i Servizi eseguiti in conformità a quanto previsto dal presente documento, nonché le Forniture risultanti da tali Servizi e ogni parte di esse, non violano e non violeranno i Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi. In caso di contestazioni/rivendicazioni da parte di terzi, il FORNITORE è tenuto ad ottenere dagli stessi il diritto per EUROAPI di continuare a utilizzare tali Diritti di Proprietà Intellettuale o sostituire o modificare gli elementi potenzialmente non conformi a tali diritti nel più breve tempo possibile.

15.4 Rivendicazioni sulla Proprietà Intellettuale. Il FORNITORE dovrà intervenire e provvedere, a sue spese, in caso di reclamo o procedimento legale derivante da violazioni o presunte violazioni dei suoi Diritti di Proprietà Intellettuale relativi alla Merce o ai Servizi. EUROAPI si riserva il diritto di partecipare e di essere rappresentata in qualsiasi causa, azione o procedimento dai propri legali, a proprie spese, e può fornire al FORNITORE ragionevole assistenza, avendo altresì il potere esclusivo di difendersi, o di portare a termine qualsiasi procedimento legale a spese del FORNITORE.

15.5 Pubblicità. Il FORNITORE non dovrà mai, senza l'approvazione scritta di EUROAPI,

divulgare pubblicamente, emettere comunicati stampa o fare qualsiasi altra dichiarazione pubblica, utilizzare il nome, il marchio o il logo di EUROAPI o del Gruppo EUROAPI nei propri elenchi di referenze, o pubblicare note tecniche, foto e immagini relative alla Merce e ai Servizi oggetto del Contratto, né dovrà divulgare l'esistenza dell'Ordine di Acquisto, del Contratto o il fatto stesso che esista un rapporto commerciale tra le parti.

16 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

16.1 GDPR. Nella misura in cui il FORNITORE, nel fornire qualsivoglia Servizio ai sensi del Contratto, "tratta" (dove il termine "tratta" è definito nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("**GDPR**") e include, senza limitazioni, l'ottenimento, l'organizzazione, l'archiviazione, l'accesso, l'utilizzo, la divulgazione o l'adattamento; e i termini "trattati" ed "trattamento" devono essere interpretati di conseguenza) qualsiasi informazione di EUROAPI che costituisca un "dato personale" ai sensi del GDPR, il FORNITORE dovrà garantire che tutti tali dati personali siano conservati al sicuro e in conformità con tutta la normativa in materia e dovrà:

- i. garantire, prima di trattare tali dati personali, che siano effettuati adeguati controlli tecnici e organizzativi per:
 - a. impedire il trattamento non autorizzato o illecito dei dati personali in suo possesso; e
 - b. proteggere tali dati personali da perdite, danni o distruzioni accidentali; e
- ii. agire secondo le istruzioni di EUROAPI durante il trattamento di tali dati personali, assicurando altresì che tali dati personali siano utilizzati solamente secondo le modalità autorizzate da EUROAPI o previste nel Contratto.

Tale trattamento deve essere conforme in particolare ai principi stabiliti dall'articolo 5 del GDPR.

16.2 Trattamento e trasferimento. Il FORNITORE non tratterà o trasferirà alcun dato personale al di fuori dello Spazio Economico Europeo, né trasferirà alcun dato personale a terzi, senza il previo consenso scritto di EUROAPI, consenso che può essere subordinato, laddove EUROAPI lo richieda, alla stipula da parte del FORNITORE (o del terzo interessato) di un accordo di trasferimento dei dati con EUROAPI stessa, in una forma sostanzialmente simile alle Clausole Contrattuali Standard emesse di volta in volta dalla Commissione Europea, oppure il consenso può essere subordinato altresì alla stipula di altri accordi che EUROAPI può ragionevolmente richiedere al fine di soddisfare i propri requisiti in qualità di responsabile del trattamento dei dati ai sensi del GDPR.

16.3 Indennità GDPR. Il FORNITORE indennizzerà EUROAPI e il GRUPPO EUROAPI, su richiesta, da e contro tutte le perdite sostenute o subite in conseguenza o in relazione alla violazione del presente Articolo 16 da parte del FORNITORE stesso.

17 IL GLOBAL COMPACT DELLE NAZIONI UNITE (PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE - TRASPARENZA)

17.1 Il Gruppo EUROAPI è membro del Global Compact istituito dalle Nazioni Unite (<https://www.unglobalcompact.org>) e si è impegnato a sostenere e applicare alcuni principi fondamentali in materia di diritti umani, condizioni di lavoro, tutela dell'ambiente e lotta alla corruzione. Al momento di ogni Ordine di Acquisto, i rapporti con EUROAPI sono subordinati al rispetto da parte del FORNITORE di questi stessi principi, nonché di qualsiasi codice di condotta specifico che attui tali principi da parte di EUROAPI. Il FORNITORE si impegna a rispettare tali principi e/o codici di condotta durante l'esecuzione del Contratto e a

predispone procedure interne, strumenti e indicatori di misurazione necessari a garantire il rispetto di tali principi. Si autorizza EUROAPI a valutare l'efficacia di questi strumenti/procedure direttamente o tramite una terza parte approvata dalle due parti.

17.2 Conflitto di interessi. Il FORNITORE dichiara che, alla data della prova di ricezione dell'Ordine di Acquisto, non esiste alcun conflitto di interessi (di seguito il "**Conflitto di Interessi**") che influenzi o che possa influenzare l'esecuzione del/i Servizio/i o la fornitura della Merce e la corretta realizzazione degli stessi a scapito degli interessi di EUROAPI. Inoltre, il FORNITORE si impegna a comunicare qualsiasi Conflitto di Interessi che sorga durante l'esecuzione del Contratto. In caso di Conflitto di Interessi, EUROAPI avrà il diritto di esercitare il proprio diritto di risoluzione ai sensi delle presenti Condizioni.

17.3 Trasparenza. In conformità alle disposizioni di legge e ai regolamentari applicabili in materia di trasparenza dei contatti personali e nella misura in cui queste disposizioni si applicano al FORNITORE, EUROAPI renderà nota l'esistenza del presente Contratto, congiuntamente agli importi delle spese sostenute nell'ambito del Contratto.

17.4 Sanzioni. Il FORNITORE dovrà rispettare tutte le normative commerciali applicabili (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'embargo, ai Paesi sotto embargo e alle sanzioni commerciali, economiche o finanziarie) e dovrà adottare tutte le misure necessarie per non avere rapporti di lavoro con entità o individui che figurano in elenchi (nazionali o internazionali) riguardanti sanzioni e restrizioni.

17.5 Anticorruzione. Il FORNITORE si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti nazionali e internazionali applicabili in materia di prevenzione e lotta alla corruzione e al traffico di influenze illecite. Questo impegno deve essere esteso dal FORNITORE a tutte le terze parti a cui il FORNITORE può subappaltare in tutto o in parte l'Ordine di Acquisto o il Contratto. Il FORNITORE si impegna a non proporre mai, direttamente o indirettamente, ai dipendenti di EUROAPI somme di denaro, doni, prestiti, sconti o oggetti di valore che possano costituire un atto o un tentativo di corruzione ai fini o in considerazione dell'aggiudicazione/esecuzione dell'acquisto e/o di qualsiasi altro vantaggio.

17.6 Minerali di conflitto. Il FORNITORE non utilizzerà e non consentirà l'utilizzo di (a) cassiterite, columbite-tantalite, oro, wolframite o i derivati tantalio, stagno o tungsteno ("**Minerali Provenienti da Zone di Conflitto**") originari della Repubblica Democratica del Congo o di un paese limitrofo, o (b) qualsiasi altro minerale o suo derivato che il Segretario di Stato ha stabilito essere un finanziamento del conflitto ai sensi della Sezione 13p del Securities and Exchange Act del 1934 ("**Minerali di Conflitto Aggiuntivi**" e, insieme ai Minerali Provenienti da Zone di Conflitto, "**Minerali di Conflitto**"), nella fabbricazione di qualsiasi prodotto che sia utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Nonostante quanto sopra, qualora il FORNITORE utilizzi, o accerti di aver utilizzato, un Minerale di Conflitto nella produzione di uno o più prodotti, il FORNITORE dovrà darne immediata comunicazione a EUROAPI, la quale dovrà contenere una descrizione scritta dell'utilizzo del Minerale di Conflitto, incluso, a titolo esemplificativo, in quale quantità il Minerale di Conflitto è presente nei prodotti (comprese le tracce), e un certificato di origine valido e verificabile del Minerale di Conflitto utilizzato. Il FORNITORE deve essere in grado di dimostrare di aver effettuato una indagine ragionevole sul Paese di origine, nonché di avere svolto una procedura di due diligence in relazione alla preparazione e al rilascio del certificato di origine.

18 PERCENTUALE DEL FATTURATO ANNUO DEL FORNITORE

RAPPRESENTATA DAL CONTRATTO

Il FORNITORE si impegna a informare EUROAPI non appena l'importo del suo fatturato annuo, per filiale e/o su base consolidata, corrispondente agli Ordini di Acquisto effettuati da tutte le società del GRUPPO EUROAPI, superi la soglia del venticinque per cento (25%) di tale fatturato.

19 AUDIT

19.1 Registri. Il FORNITORE dovrà mantenere i registri relativi alla fornitura di Merce e/o Servizi ai sensi dell'Ordine di Acquisto completi e accurati.

19.2 Esecuzione dell'audit. Durante l'esecuzione di un Ordine di Acquisto e per un periodo di tre (3) anni successivi, EUROAPI avrà il diritto, previo avviso scritto di dieci (10) giorni al FORNITORE, di esaminare e controllare le strutture, i libri e i registri del FORNITORE e dei suoi subfornitori al fine di verificare (i) l'accuratezza di qualsiasi pagamento richiesto ai sensi dell'Ordine di Acquisto e del Contratto, e (ii) la conformità alle disposizioni dell'Ordine di Acquisto e del Contratto, compresa, a titolo esemplificativo, la conformità alla sicurezza delle informazioni e alle informative e procedure di privacy. Il FORNITORE consentirà a EUROAPI di ispezionare e fare copia di tali libri e registri, in qualsiasi ragionevole momento. Il FORNITORE dovrà garantire che tutte le disposizioni di cui al presente Articolo 19 siano incorporate e riflesse negli accordi applicabili con i subfornitori.

19.3 Revisori autorizzati. Gli audit possono essere eseguiti da EUROAPI o da una terza parte nominata da EUROAPI (il "**Revisore**"). Il FORNITORE collaborerà in buona fede con EUROAPI per quanto riguarda l'esecuzione del/degli audit e consentirà al Revisore di accedere a registri, documenti, sistemi e personale pertinenti, come richiesto dal Revisore stesso.

19.4 Costi dell'audit. EUROAPI sosterrà i costi e le spese di tutti gli audit effettuati in relazione all'Ordine di Acquisto e al Contratto. Tuttavia, se a seguito di un audit si verifica che il FORNITORE ha violato i suoi obblighi come previsti dall'Ordine di Acquisto e dal Contratto o dalle presenti Condizioni, tutti i costi e le spese relativi a tale audit saranno a carico del FORNITORE.

19.5 Riservatezza dei risultati dell'audit. Tutti i risultati dell'audit costituiranno Informazioni Riservate di entrambe le parti.

19.6 Violazioni scoperte. Il FORNITORE si impegna a porre tempestivamente rimedio a tutte le violazioni e ad adottare tutte le misure appropriate per attuare qualsiasi azione correttiva o preventiva, o qualsiasi raccomandazione di EUROAPI risultante da un audit. La mancata attuazione da parte del FORNITORE di azioni correttive o preventive, o di eventuali raccomandazioni di EUROAPI, costituirà una violazione delle presenti Condizioni e potrà dare luogo alla risoluzione in conformità all'Articolo 13.1.

19.7 Notifica da parte di organi di controllo. Il FORNITORE dovrà comunicare ad EUROAPI, non appena possibile, il ricevimento di una notifica da parte di un organo di controllo, nonché relativa a qualsiasi richiesta di audit, ispezione o indagine da parte di tale organo di controllo che riguardi l'Ordine d'Acquisto e il Contratto, o che possa influire sull'esecuzione dell'Ordine d'Acquisto e del Contratto stessi.

19.8 L'audit e/o l'ispezione non sollevano il FORNITORE da alcun obbligo o responsabilità

ai sensi del Contratto.

20 CONVENZIONE SULLA VENDITA INTERNAZIONALE DI MERCI

La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, firmata a Vienna l'11 aprile 1980, non si applica al presente Contratto.

21 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le presenti Condizioni e il Contratto saranno interpretati in conformità con le leggi dell'Inghilterra e del Galles, e qualsiasi controversia o reclamo (comprese le controversie o i reclami extracontrattuali) derivanti da o in connessione con la loro formazione o il loro oggetto, saranno disciplinati e interpretati in conformità con le medesime leggi. Per qualsiasi controversia tra EUROAPI e il FORNITORE che non possa essere risolta in modo amichevole, le parti concordano irrevocabilmente che il Tribunale di Londra avrà la giurisdizione esclusiva per risolvere qualsiasi controversia o reclamo (comprese le controversie o i reclami extracontrattuali) derivanti da o in connessione con le presenti Condizioni e con il Contratto, con la loro formazione o con il loro oggetto. In caso di controversia pendente, nessuna delle parti sarà esonerata dall'adempimento degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni e dal Contratto, ad eccezione degli obblighi direttamente interessati dalla controversia.

Commenté [GW/1]: To be discussed. Should be changed to Italian law plus place of jurisdiction Milano?

22 VARIE

22.1 Rapporto. Il FORNITORE eseguirà i Servizi mantenendo la propria autonomia e indipendenza e né lui né il suo personale saranno considerati dipendenti di EUROAPI. Inoltre, il presente rapporto contrattuale non costituisce e non potrà essere interpretato come una partnership o una joint venture tra le parti.

22.2 Manleva a favore di EUROAPI. Il FORNITORE deve provvedere tempestivamente al pagamento di tutti i crediti di persone o società che forniscono manodopera, attrezzature o materiali utilizzati in relazione alla Merce e/o ai Servizi ai sensi dell'Ordine di Acquisto e del Contratto. EUROAPI può richiedere al FORNITORE di fornire prove soddisfacenti del pagamento di tutti questi crediti. Nel caso in cui sussistano prove che tali crediti non siano stati pagati, EUROAPI può trattenere qualsiasi pagamento fino a quando il FORNITORE non abbia fornito tali prove del pagamento. Inoltre, il FORNITORE dovrà manlevare e indennizzare EUROAPI da qualsiasi responsabilità o perdita derivante da tali richieste.

22.3 Separabilità. Se una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni o dell'Ordine di Acquisto o del Contratto sarà ritenuta nulla o inapplicabile, tale circostanza non dovrà essere interpretata in modo da rendere le altre disposizioni delle presenti Condizioni o dell'Ordine di Acquisto o del Contratto nulle o inapplicabili, al contrario, tutte le altre disposizioni rimarranno pienamente valide e efficaci, a meno che le disposizioni non valide o inapplicabili pregiudichino in modo sostanziale i diritti o gli obblighi concessi o assunti da EUROAPI o dal FORNITORE. Le parti concordano di sostituire la disposizione inefficace o non valida con una disposizione di simile tenore, che rifletta il più possibile l'intento della disposizione originaria.

22.3 Esclusione di rinuncia. La mancata richiesta, da una delle parti, di un esatto adempimento da parte dell'altra di un qualsiasi obbligo previsto dal presente documento non pregiudicherà in alcun modo il suo diritto di far valere successivamente qualsiasi obbligo, né la rinuncia di una delle parti a far valere i propri diritti in caso di violazioni commesse dall'altra parte sarà considerata una rinuncia a qualsiasi diritto derivante da violazioni

precedenti o successive. Nessuna rinuncia avrà effetto se non è specifica, irrevocabile e scritta.

22.4 Intero accordo. Il Contratto contiene l'intero accordo tra le parti in relazione all'oggetto del Contratto e sostituisce tutti i precedenti accordi scritti o orali e le intese tra le parti relativi a tale oggetto. I termini delle presenti Condizioni, dell'Ordine di Acquisto e del Contratto non possono essere emendati o modificati se non per iscritto e con la sottoscrizione di entrambe le parti.

22.5 Comunicazioni. Tutte le comunicazioni previste ai sensi del presente documento dovranno essere in forma scritta e dovranno essere consegnate personalmente, trasmesse per posta elettronica o inviate per posta prioritaria, con spedizione prepagata, e si considereranno ricevute alla data in cui sono state consegnate personalmente o trasmesse per posta elettronica o, se inviate per posta, il quinto giorno successivo all'invio. La comunicazione dovrà essere indirizzata a EUROAPI, 15, rue Traversière, 75012 Parigi, all'attenzione di: Ufficio Affari Legali, e con riferimento al FORNITORE all'indirizzo indicato nell'Ordine di Acquisto.

22.6 Integrità dei dati. Qualsiasi documentazione o dato pertinente alle attività svolte dal FORNITORE, compresa, a titolo esemplificativo, qualsiasi documentazione relativa alle Buone Prassi di Fabbricazione, deve essere attribuibile, originale, accurata, leggibile, completa, controllata, recuperabile e al sicuro da manipolazioni o perdite intenzionali o non intenzionali. Tali requisiti si applicano per tutto il periodo di conservazione di tali dati o documenti.

22.7 Non esclusività. Le parti riconoscono e concordano che né le presenti Condizioni né l'Ordine di Acquisto o il Contratto potranno generare diritti o obblighi di esclusiva a beneficio del FORNITORE. Nessuna disposizione delle presenti Condizioni, dell'Ordine di Acquisto o del Contratto limiterà il diritto di EUROAPI di acquistare in qualsiasi momento merce e/o servizi da altri fornitori.

22.8 Titoli. I titoli delle disposizioni delle presenti Condizioni sono inseriti solo per comodità e non costituiscono parte integrante delle stesse.